

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE e TERRITORIO	
Servizio paesaggio e biodiversità	territorio@certregione.fvg.it paesaggio@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 031 fax + 39 0432 555 144 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 2193/TERINF del 12/05/2016

Decreto n° STBP/B/
(pratica **VDS026_16**)

Servizio paesaggio e biodiversità

DPR 357/97 art. 5. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Delibera di Giunta regionale n. 1323 dell'11.07.2014. Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.

Interventi: VdS026_16. Piano venatorio distrettuale del distretto venatorio n. 3 "Valli del Natisone".

Proponente: Servizio caccia e risorse ittiche

Comuni: Attimis, Cividale del Friuli, Drenchia, Faedis, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Grimacco, Magnano in Riviera, Montenars, Nimis, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Tarcento, Torreano, Trasaghis

Il Direttore del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità

Vista la direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto in particolare l'articolo 6, paragrafo 3 della suddetta direttiva 92/43/CEE, il quale prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, deve essere sottoposto a valutazione d'incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE;

Visto in particolare l'articolo 5 del suddetto DPR 357/1997, disciplinante la valutazione d'incidenza;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1323 dell'11 luglio 2014 recante indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni recante il *Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali*;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 di approvazione dell'articolazione e della declaratoria delle funzioni delle strutture direzionali organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2560 del 18 dicembre 2014 di rinnovo dell'incarico di Direttore del *Servizio tutela del paesaggio e biodiversità* all'arch. Chiara Bertolini;

Vista l'istanza di verifica di significatività dell'incidenza del piano venatorio del distretto n. 3 "Valli del Natisone" presentata dal Servizio caccia e risorse ittiche con nota protocollata con il numero 11354/B del 31/03/2016;

Constatato che l'area interessata dal piano comprende i Siti Natura 2000 ZSC IT3320013 Lago Minisini e Rivoli Bianchi, ZSC IT3320014 Torrente Lerada, ZSC IT3320015 Valle del Medio Tagliamento, ZSC IT3320016 Forra del Cornappo, ZSC IT3320018 Forra del Pradolino e Monte Mia, ZSC IT3320019 Monte Matajur, ZSC IT3320025 Magredi di Firmano;

Vista la relazione tecnico illustrativa del Servizio paesaggio e biodiversità di data 12.05.2016 secondo la quale è possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che si producano effetti significativi sui siti Natura 2000 se vengono rispettate le indicazioni contenute nel piano venatorio del distretto n. 3 "Valli del Natisone", pervenuto in allegato all'istanza presentata dal Servizio caccia e risorse ittiche con nota protocollata con il numero 10888/B del 25/03/2016;

Ritenuto di concordare e di fare proprie le citate valutazioni;

Decreta

1. Il piano venatorio del distretto n. 3 "Valli del Natisone", secondo le modalità esecutive contenute nell'istanza del 25.03.2016, successivamente integrata in data 3.05.2016 del Servizio caccia e risorse ittiche non determina un'incidenza significativa sui siti ZSC IT3320013 Lago Minisini e Rivoli Bianchi, ZSC IT3320014 Torrente Lerada, ZSC IT3320015 Valle del Medio Tagliamento, ZSC IT3320016 Forra del Cornappo, ZSC IT3320018 Forra del Pradolino e Monte Mia, ZSC IT3320019 Monte Matajur, ZSC IT3320025 Magredi di Firmano, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi;
2. Il piano venatorio del distretto n. 3 "Valli del Natisone" non è soggetto a procedura di valutazione d'incidenza e, per gli aspetti di competenza della scrivente Servizio, può essere attuato;
3. Si formulano le seguenti prescrizioni:
 - a) gli interventi relativi ai miglioramenti ambientali ricadenti all'interno dei siti Natura 2000, qualora comportino operazioni non escluse ai sensi dell'allegato C della delibera 1323/2014, dovranno essere verificati dal Servizio paesaggio e biodiversità per verificarne la coerenza con la gestione ottimale degli habitat relativamente a modalità e tempistica di esecuzione degli interventi e all'utilizzo delle specie e sementi più idonee al sito;
 - b) l'art. 7 comma 2 della L. 221/2015 vieta il foraggiamento dei cinghiali, escluso quello finalizzato all'attività di controllo. Qualora nell'ambito dei monitoraggi periodici sulle specie e gli habitat tutelati dalle direttive 92/43 CEE e 2009/147 CE si evidenziassero impatti derivanti dalla presenza di punti di foraggiamento ricadenti su habitat di interesse comunitario all'interno dei siti della Rete Natura 2000, il Servizio paesaggio e biodiversità darà comunicazione alla riserva di caccia e al distretto relativamente alle modifiche da apportare;
 - c) qualora i monitoraggi periodici sulle specie e gli habitat tutelati dalle direttive 92/43 CEE e 2009/147 CE evidenziassero potenziali impatti sulle specie o gli habitat di interesse comunitario connessi all'utilizzo degli appostamenti fissi ubicati all'interno o in prossimità dei siti Natura 2000, il Servizio paesaggio e biodiversità darà comunicazione alla riserva di caccia e al distretto venatorio dell'eventuale necessità di eliminare o spostare gli appostamenti in questione;

- d) per evitare interferenze con la migrazione prenuziale (art. 7 direttiva 2009/147/CE) delle specie Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Cesena (*Turdus pilaris*) e Beccaccia (*Scolopax rusticola*) la caccia deve essere interrotta al 20 gennaio;
- e) per *Tetrao tetrix tetrix*, è possibile il prelievo di un unico capo nel comprensorio Monte Matajur – Kolovrat solo qualora il numero di maschi censiti in primavera sia non inferiore a 15 e il successo riproduttivo (SR), calcolato su un numero statisticamente significativo di osservazioni, non inferiore a 1,8. Tali parametri saranno calcolati sulla base dei dati provenienti da censimenti periodici e standardizzati, coordinati a livello tecnico dalla Regione;
- f) per *Ursus arctos* all'interno della ZSC "Forra del Pradolino e Monte Mia", nell'area ricompresa tra i confini naturali della Forra, il corso del Fiume Natisone ed il confine di Stato, è vietata la caccia con l'ausilio del cane da seguita, a partire dalla stagione venatoria 2017-18.

Il presente provvedimento è rilasciato fatti salvi eventuali atti di assenso comunque denominati previsti dalla disciplina paesaggistica ovvero dalle altre discipline di settore.

Il presente provvedimento è notificato al proponente è trasmesso, ai sensi dell'allegato B della delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11.07.2014 al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.

Il presente provvedimento può essere oggetto di impugnazione con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Friuli Venezia Giulia o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data della notifica.

Udine,

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
- arch. Chiara Bertolini -
Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

RAFUF

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE